

dustriali e quello degli operai. Anzi, aggiungerò che è stata questa la ragione per cui si è desistito dal concetto di deferire alcune questioni più importanti a tutto il Collegio; concetto, a cui l'onorevole Pugliese aveva fatto plauso. In realtà, con questo articolo, la questione diventa più di forma che di sostanza.

Quanto alla proposta dell'onorevole Parpaglia, la Commissione è dolente di non poterla accettare.

Il principale motivo per cui si stabilì quanto è detto in questo articolo, fu che, mancando una competenza speciale per giudicare di una data questione, potesse il presidente chiamare altri membri aventi quella competenza. Ora, se noi stabiliamo che si debba assolutamente guardare al numero dei voti riportati, questa disposizione può fallire allo scopo; poichè può avvenire che non si possa scegliere quello che ha maggior competenza, sol perchè ha riportato un numero di voti minore; oppure che si debba esser costretti, anche quando non ve ne sarebbe la opportunità, a riunire tutto il Collegio. Quindi spero che l'onorevole Parpaglia non vorrà insistere nella sua proposta, e confido che egli sarà soddisfatto di queste mie dichiarazioni.

Parpaglia. Io avrei qualche cosa da osservare all'onorevole Gallavresi; ma, poichè non intendo sollevare una questione, così mi accontento dell'articolo quale è proposto.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. L'onorevole Pugliese?...

Pugliese. Prendendo atto delle dichiarazioni esplicite fatte dalla Commissione, ritiro l'emendamento.

Presidente. Allora pongo senz'altro a partito l'articolo 5° già letto.

(È approvato).

« Art. 6. Nel caso d'impedimento di taluno dei membri ordinari dell'ufficio di conciliazione o della giuria sono chiamati a funzionare come supplenti altri componenti il Collegio nell'ordine indicato dal numero di voti riportati nella elezione e, a parità, dall'età maggiore.

« Nei casi d'urgenza, nei quali non sia possibile l'immediata surrogazione degli assenti, si procederà invece per eliminazione mediante estrazione a sorte in modo da mantenere sem-

pre l'uguaglianza fra il numero degli industriali e quello degli operai. »

(È approvato).

« Art. 7. La competenza del Collegio rispetto al luogo è determinata dalla situazione della fabbrica, dello stabilimento o dell'impresa industriale, e, per gli operai che lavorano a domicilio, dal sito in cui il contratto di lavoro è stato conchiuso. »

(È approvato).

« Art. 8. L'ufficio di conciliazione può essere adito per componimento amichevole nelle controversie che concernano:

- a) i salari pattuiti o da pattuirsi;
 - b) il prezzo del lavoro eseguito o in corso di esecuzione;
 - c) le ore di lavoro convenute o da convenirsi;
 - d) l'osservanza dei patti speciali di lavorazione;
 - e) le imperfezioni al lavoro;
 - f) i compensi per i cambiamenti nella qualità della materia prima o nei modi della lavorazione;
 - g) i guasti recati dall'operaio ad oggetti della fabbrica, o i danni da questo sofferti nella persona per fatto dell'industriale;
 - h) le indennità per l'abbandono della fabbrica o per licenziamento prima che sia compiuto il lavoro o trascorso il termine pattuito;
 - i) lo scioglimento del contratto di lavoro o di tirocinio;
- e in generale in tutte le controversie che riguardino convenzioni relative al contratto di lavoro o di tirocinio, fra industriali e capi operai o lavoranti, fra capi operai e operai o apprendisti, o che dipendano da trasgressioni disciplinari.

A questo articolo l'onorevole Fratti ha presentato il seguente emendamento:

« L'ufficio di conciliazione può essere adito per componimento amichevole nelle controversie fra industriali ed operai, le quali concernano ecc. *come nel progetto della Commissione.*

« *E in ultimo s'aggiun, a:*

« E per quanto riguarda i proprietari rurali o i fittavoli e i contadini può essere adito per comporre amichevolmente le controversie come alle lettere a, b, c, d, e, e di tutto quanto riguarda i vari contratti, di mezzadria, loca-